Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Sabato, 2 giugno** — **Numero 129**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 14 giugno 1917, alle ore 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 14 di giovedì 14 giugno 1917 col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei disegni di legge:

3. Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (Modificato dal Senato) (612-B).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 (443).
5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 (446).
6. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 (445).
7. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 (440 e 440-*bis*).

Il presidente: MARCORA

LEGGI E DECRETI

Il numero 874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli della marina, del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro e di grazia, giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani di navi nazionali requisite o noleggiate, appena entrati in porto e compiute le formalità di uso, devono dichiarare d'urgenza e non oltre 48 ore dalla ammissione in libera pratica, alle autorità portuali nel Regno e nelle colonie, ed alle autorità consolari all'estero, le avarie e le riparazioni eventualmente necessarie. Dette autorità ne informeranno subito il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 2

Le autorità portuali nel Regno e nelle colonie e le autorità consolari accertano ricorrendo, dove è possibile, a funzionari tecnici, l'entità delle riparazioni e il tempo presumibilmente necessario per esse.

Qualora giudichino che la riparazione non è indispensabile o può essere prorogata senza grave danno, dette autorità ordinano alla nave di riprendere il mare, informandone subito il ministro per i trasporti.

Se invece la riparazione è ammessa, dette autorità stabiliscono il tempo presumibilmente necessario per essa, informandone il ministro per i trasporti.

In tutti i casi il ministro per i trasporti ha facoltà di ordinare una sua diretta perizia e di prendere, a suo insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti contro gli armatori e i capitani inadempienti, sia che l'inadempienza si verifichi nei porti del Regno e delle colonie, sia nei porti esteri.

Art. 3.

Quando nell'iniziare la riparazione o nell'esecuzione di essa, non si proceda con la alacrità necessaria per contenerla nel tempo stabilito, il ministro per i trasporti può, a suo insindacabile giudizio, fare eseguire i lavori di ufficio in danno dell'armatore, salvo applicare, se occorra, le disposizioni dell'articolo seguente.

Le relative spese saranno anticipate sul bilancio del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, e saranno rimborsate trattenendole sui compensi di requisizione e di noleggio. Nel caso di cessazione o di insufficenza di tali compensi, le spese stesse costituiranno credito privilegiato sulla nave a favore dello Stato con precedenza sugli altri crediti privilegiati elencati nell'art. 675 del Codice di commercio, e saranno riscosse a termini dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.

Art. 4.

Ogni qualvolta si accerti, ad insindacabile giudizio del ministro per i trasporti, che l'armatore o il capitano non ottemperino agli ordini ricevuti per l'utilizzazione della nave, il ministro per i trasporti può, con suo decreto, ordinare il sequestro della nave, per un periodo determinato di tempo, ma non oltre la durata della guerra, prendendola in diretta gestione.

In tal caso sul compenso di requisizione, ridotto nella misura che sarà stabilita dal ministro per i trasporti, lo Stato si rimborserà di tutte le spese per le riparazioni e per l'esercizio della nave sequestrata.

In caso di perdita, per cause di guerra, della nave sequestrata sarà corrisposto il solo indennizzo stabilito dal Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 74.

Contro il decreto del ministro per i trasporti non è ammesso alcun ricorso in via amministrativa, nè azione in via giudiziaria.

Art. 5.

Durante le riparazioni la nave non potrà essere disarmata, salvo speciale autorizzazione od ordine del ministro per i trasporti, di accordo col ministro della marina.

Art. 6.

Chiunque in qualsiasi modo arreca danno o rende temporaneamente inservibile o ritarda la navigazione delle navi destinate ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni è punito con la reclusione da tre mesi a dieci anni e da tre a quindici anni se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

Se il fatto avvenga per imprudenza o negligenza o per imperizia nella propria arte o professione o per inosservanza di regolamenti o ordini o discipline, è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

Se il fatto avviene durante il viaggio della nave o all'estero le pene suddette sono aumentate di un terzo.

Se colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio le suddette pene sono raddoppiate, e ad esse può aggiungersi la sospensione dai gradi marittimi da un mese a due anni e l'interdizione dai pubblici uffici.

In ogni caso resta salva l'applicazione ai colpevoli di quelle maggiori pene che fossero previste in altre leggi e decreti per fatti costituenti più gravi figure di reato di quelle previste nel presente decreto.

Art. 7.

La competenza a giudicare dei reati di cui al precedente articolo è devoluta ai tribunali militari marittimi.

Art. 8.

A richiesta degli armatori o proprietari delle navi requisite o noleggiate dallo Stato, il maggior valore attribuito alle stesse, in eccedenza al limite di indennizzo fissato dal Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 74, e non oltre i limiti ammessi dall'Istituto nazionale per l'Assicurazione dei rischi di guerra, sarà direttamente assicurato dall'Istituto stesso, secondo le norme da esso stabilite.

Gli armatori o proprietari della nave, che richiedono l'assicurazione di cui al precedente comma, dovranno versare il relativo premio all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'amministrazione per conto della quale la nave è requisita o noleggiata, dietro presentazione della relativa polizza, rimborserà agli armatori o proprietari, la metà del premio corrisposto al predetto Istituto per l'assicurazione del maggior valore di cui sopra.

Art. 9.

Nel caso di perdita per cause di guerra della nave per la quale sia stata fatta l'assicurazione del maggior valore di cui all'articolo precedente, la metà dell'indennizzo, corrispondente alla parte di premio rimborsato dallo Stato, dovrà essere versata, come deposito infruttifero, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa depositi e prestiti per conto del proprietario o dell'armatore della nave perduta, e sarà posta in

diminuzione del maggior valore tassabile ai sensi del Nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 145.

Il proprietario o l'armatore debbono impiegare la somma depositata nell'acquisto di una nave estera o nella costruzione in Italia di una nuova nave; e possono ritirare la somma stessa soltanto dietro autorizzazione del ministro per i trasporti, al momento del pagamento della nave da acquistare o delle successive rate di quella in costruzione.

La nave da acquistare o da costruire deve entrare in esercizio sotto bandiera nazionale, non oltre un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero, e non oltre trenta mesi dalla stessa data se trattasi di costruzione in Italia.

Scaduti questi termini la somma sarà incamerata a favore dell'erario.

Art. 10.

Le navi di nuovo acquisto o di nuova costruzione, di cui all'articolo precedente, potranno essere noleggiate dallo Stato, ed in tal caso, nello stabilire il prezzo di noleggio, sarà tenuto conto del contributo dello Stato per l'acquisto o per la costruzione delle navi stesse.

Art. 11.

È istituita una Commissione di conciliazione e di arbitrato per i trasporti marittimi con l'ufficio di risolvere tutte le controversie collettive di carattere economico che potessero sorgere, durante la guerra, fra armatori di navi nazionali, qualunque sia il servizio cui esse siano adibite, e la gente di mare.

Art. 12.

La Commissione è nominata con decreto Reale, su proposta del ministro per i trasporti, di concerto con quello della marina e con quello dell'industria, commercio e lavoro, ed è così composta:

1° un consigliere di Stato, presidente;

2° un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello;

3° un ufficiale superiore della R. marina;

4° due rappresentanti degli armatori e due rappresentanti della gente di mare.

I commissari di cui al n. 4 sono scelti dai predetti ministri, udite le proposte delle federazioni degli armatori e della gente di mare, da presentarsi entro un termine perentorio stabilito dal ministro per i trasporti.

Art. 13.

La Commissione ha sede in Roma, presso il Ministero dei trasporti, ed ha diritto di richiedere agli interessati i documenti ed i libri contabili di cui creda opportuno prendere conoscenza. La Commissione tenterà anzitutto un amichevole componimento. Se questo sarà raggiunto, ne sarà redatto processo verbale, che avrà efficacia di decisione.

Mancando l'accordo deciderà la Commissione.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono rese esecutive con decreto del ministro per i trasporti.

Contro tale decreto non è ammesso nè ricorso in via amministrativa, nè azione in via giudiziaria.

Art. 14.

Con decreti del ministro del tesoro saranno stanziati nei bilanci passivi dei Ministeri interessati i fondi occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CORSI — CARCANO — MEDA — DE NAVA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 875 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 22 del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione delle pensioni ammessa dal secondo comma dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, avrà luogo quando, per effetto degli eseguiti accertamenti sanitari, la misura della pensione stabilita dalle disposizioni emanate, in applicazione dell'articolo stesso, con altro Nostro decreto odierno, risulti più vantaggiosa per gli interessati.

L'istanza per la revisione dovrà essere presentata dai pensionati non oltre il termine di due anni dal giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni predette, e dal detto giorno decorrerà la concessione dei maggiori benefici portati dalle disposizioni medesime.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, gli atti degli accertamenti sanitari, in base ai quali fu liquidata la pensione, saranno sottoposti all'esame dei competenti ispettorati di sanità militari dell'esercito e della ma-

rina, i quali si pronuncieranno sulla classificazione delle infermità secondo le nuove disposizioni stabilite in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE — CORSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 856 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità generale dello Stato e gli articoli 36 e 225 del relativo regolamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la cessione gratuita ai Comitati di assistenza civile dei rottami metallici e degli altri oggetti di metallo fuori di uso, purchè di lieve valore, attualmente esistenti presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e presso gli uffici da esso dipendenti.

Art. 2.

I consegnatari economi saranno discaricati dei detti materiali mediante i verbali di consegna da approvarsi a norma dell'art. 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 1° aprile 1917:

Bufalini prof. Giovanni, ordinario di materia medica e farmacologia, nel R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze, e direttore del Gabinetto annesso alla cattedra, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per avanzata età ed anzianità di servizio dal 1° gennaio 1917.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede, composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Michele La Terza.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. cr. on. Luigi Dari — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: comm. Raffaele De Notaristefani — Commissario supplente: comm. Guglielmo Ciamarra.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli — Vice segretario: cavaliere uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente sentenza:

Nel giudizio di legittimità per la cattura del piroscafo ellenico *Anthippi*;

Visti gli atti relativi alla suddetta cattura;

Udita la relazione del commissario relatore comm. Giovanni Formica;

Sentito il commissario del Governo il quale ha confermato le proprie conclusioni scritte;

Ritenuto:

IN FATTO:

Il 2 settembre 1915 partiva da Salonicco il piroscafo ellenico *Anthippi* di tonnellate 673,62 di proprietà dei signori Michele Michalon e Milziade Stamoulis, dimorante a Costantinopoli, comandato dal capitano Nicolachis, e noleggiato dal Governo montenegrino per trasporto di viveri a destinazione di San Giovanni di Medua, scambiata però in Durazzo prima della partenza. Il giorno 13 settembre il vapore giunse a Gallipoli e si arrestò fuori rada in attesa di salvacondotto per l'entrata nell'Adriatico, giusta le norme stabilite dal-dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, relativo al blocco dell'Adriatico. L'autorizzazione di entrare fu ritardata fino al 20 settembre a causa delle condizioni incerte di sicurezza della navigazione nell'Adriatico, ma il piroscafo ritardò ancora la partenza in conseguenza della mobilitazione dell'esercito e della flotta, disposta dal Governo greco il 24 settembre.

In seguito però ad autorizzazione del proprio Governo l'*Anthippi*, munito di salvacondotto dal capitano di porto di Gallipoli, partiva il 7 ottobre per Valona, porto di approdo stabilito dall'autorità marittima italiana, e ivi giungeva nel giorno successivo. Ivi sorgevano contestazioni tra il delegato del Montenegro a Valona, signor Giurascovich, il quale chiedeva che il piroscafo si recasse a San Giovanni di Medua, per eseguire lo scarico, ed il capitano, che si rifiutava, allegando specialmente la compiuta esecuzione del contratto e la mancanza di assicurazione, che coprisse i rischi del viaggio.

Il giorno 18 novembre 1915 il signor Radovich, rappresentante del Governo montenegrino a Roma, scriveva al comandante della 2ª squadra a Brindisi, che il ministro di Grecia aveva telegrafato al capitano di recarsi nel porto, che gli sarebbe stato indicato dalle autorità italiane, che il Governo montenegrino era pronto a pagare al vapore i diritti, che fossero riconosciuti giusti da autorità competenti greche, ed offriva intanto di anticipare L. 16.000.

Copia di questa dichiarazione veniva rimessa il 20 novembre dal comandante dal porto di Valona al capitano del piroscafo, e nello stesso tempo il comandante, in nome delle superiori autorità navali, diffidava il capitano che, se entro quattro giorni non avesse rilasciato dichiarazione di partire per Durazzo alle condizioni espresse nella dichiarazione stessa si sarebbe proceduto al sequestro del piroscafo.

I quattro giorni trascorsero inutilmente, e quindi il 24 novembre 1915 il comandante del porto, in adempimento degli ordini ricevuti dal Comando in capo della 2ª squadra, dichiarava di porre

sotto sequestro il piroscafo, ponendolo a disposizione del R. Governo.

Con lettera 20 dicembre successivo il Ministero della marina dichiarava poi che il sequestro era stato intimato in base agli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, e cioè per non avere osservato le disposizioni dell'autorità marittima entro la linea di blocco, non avendo rilasciata la dichiarazione accennata.

In base a questi articoli il commissario del Governo chiedeva con istanza 10 gennaio, che la Commissione procedesse al giudizio relativo al sequestro.

Intanto il 30 dicembre 1916 il piroscafo affondava nelle acque di San Giovanni di Medua per urto in una mina.

Questa Commissione deliberava il 1° marzo 1916 di procedere ad ulteriori atti istruttorî specialmente per accertare quale fosse la condizfone del piroscafo al momento dell'affondamento.

In giudizio si costituiva il proprietario del piroscafo, rappresentato dal sig. avv. Benedetto Intrigila, il quale chiedeva con una prima istanza che la Commissione dichiarasse esser venuto meno l'oggetto del giudizio per l'affondamento della nave. Con altra istanza chiedeva si accertasse quale fine avessero fatto due telegrammi spediti dal capitano al suo armatore il 20 e 25 novembre 1915. Compiuti gli accennati accertamenti istruttorî dal commissario delegato, il presidente, in seguito a conforme deliberazione della Commissione, dichiarava con decreto 17 novembre chiusa l'istruttoria.

Nell'interesse del proprietario con analoga memoria difensiva presentata il 29 novembre 1916, così si conchiudeva :

« Piaccia all'Ecc.ma Commissione ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta.

In via pregiudiziale:

1° dichiarare di non avere giurisdizione nel caso presente per essere da un lato estinta ogni azione dello Stato contro la nave e dall'altro lato per non essere stata presentata dagli interessati alcuna domanda di risarcimento;

2° dichiarare di non avere giurisdizione per ragioni di materia, mancando un atto di cattura a titolo di violazione di blocco;

3° dichiarare inammissibile l'azione a norma dell'art. 51 della Dichiarazione di Londra, adottata per la presente guerra con decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 840.

Subordinatamente in merito.

Qualora la Ecc.ma Commissione creda di poter pronunciare intorno alla legittimità della pretesa cattura, e salvo ogni gravame dichiarare illegittima la disposizione data con la intimazione 20 novembre 1915 e la cattura che in base ad essa si pretende eseguita. Facendo salve tutte le ragioni spettanti agli interessati sia per la perdita della nave, sia per i danni, con la condanna dell'Amministrazione dello Stato nelle spese del presente giudizio ».

Il commissario del Governo depositava il giorno 5 marzo 1917 le sue conclusioni, colle quali chiede che la Commissione voglia dichiarare legittima la cattura del piroscafo ellenico *Anthippi*, e pronunciare la confisca per il tempo precedente all'affondamento.

Ciò premesso la Commissione ha considerato

IN DIRITTO :

Le due prime eccezioni, colle quali la difesa del proprietario della nave catturata deduce in sostanza l'inammissibilità dell'azione dello Stato per due diversi ordini di ragioni, che si riassumono nella estinzione dell'azione in seguito alla perdita della nave e nella materia del giudizio, dato da un atto di sequestro e non di cattura, sono state presentate per sorreggere l'unica eccezione, colla quale si nega a questa Commissione la potestà di giudicare sulle istanze del commissario del Governo. Però il potere di dichiarare estinta l'azione presuppone il potere di affermarne la vita e non può quindi spettare se non al giudice dell'azione. E spetta pure a questo giudice esaminare la materia sottoposta al suo giudizio, quando l'esame si risolve, come nel caso attuale, nell'interpretazione di un atto che viene posto quale titolo della domanda. Pertanto prescindendo anche dall'applicabilità a questa Commissione della norma che attribuisce al giudice dell'azione la facoltà di pronunciare anche sulla propria competenza, non si può negare che essa abbia nel caso speciale la facoltà di pronunciare sulle due eccezioni preliminari, poichè porterebbero, se fondate, a negare, non già la competenza di questa Commissione, ma semplicemente l'ammissibilità dell'azione dello Stato.

La prima eccezione, colla quale dalla perdita della nave si deduce l'improponibilità dell'azione, per estinzione od almeno per mancanza di domanda, viene fondata su due presupposti, e cioè la direzione del procedimento delle prede, non contro le persone, ma contro la nave e l'impossibilità di una confisca, che verrebbe a colpire cosa non esistente. Ma l'erroneità del primo presupposto, che si tenta sorreggere dando ora all'azione dello Stato un carattere penale, ora al procedimento un carattere oggettivo, apparirà evidente sol che si consideri l'assurdo giuridico sul quale si fonda, e cioè la possibilità di un'azione, sia essa penale, ovvero sia civile, che abbia per soggetto passivo, non l'uomo, ma la cosa, e si estingua quindi per il perimento della cosa. Certamente la finalità del procedimento delle prede, attuato nell'interesse dello Stato, conferisce alla sentenza la stessa autorità universale, propria della sentenza penale, ed è pur vero che le speciali condizioni in cui il procedimento si svolge, non permettendone la proposizione in confronto di persone determinate, generalmente ignote, giustificano la proponibilità di domande contenenti la sola indicazione della cosa catturata. Ma questi speciali caratteri non alterano il carattere fondamentale dell'azione dello Stato, che è pur sempre il mezzo per il riconoscimento e la reintegrazione del suo diritto violato, e si dirige quindi necessariamente contro gli autori della violazione.

Nè l'azione può ritenersi estinta per l'impossibilità di raggiungimento del suo fine, e cioè la confisca. L'azione dello Stato tende certamente a questa finalità, ma come conseguenza della dichiarazione di legittimità della preda e come riconoscimento del fatto dell'acquisto già avvenuto. L'acquisto da parte dello Stato non è infatti a titolo derivativo, ma è a titolo originario, perchè trova la sua causa non nel diritto di proprietà del predato, ma unicamente nella potestà dello Stato belligerante, attuata in conformità delle norme giuridiche, che ne regolano l'esercizio. Ma, poichè l'attuazione di questa potestà avviene con la cattura il titolo dell'acquisto sorge fin da quel momento e la sentenza che ne dichiara la legittimità, qualunque ne sia la più esatta definizione, constata soltanto un fatto avvenuto e produce quindi fin da quel momento della cattura il passaggio della proprietà. Questa nozione della sentenza, accettata sostanzialmente dalla dottrina più autorevole, porta necessariamente ad affermare la permanenza della potestà di giudicare del tribunale delle prede, anche dopo la perdita della cosa predata. Di questa competenza non si dubitò infatti nel corso delle vicende giudiziarie, che seguirono la sentenza 16 maggio 1905 della Corte delle prede di Jokohama, dichiarante buona preda il piroscafo inglese *Romulus*, sebbene fosse affondato nel giorno successivo alla cattura.

Nè in ogni caso si può contestare l'interesse dello Stato ad ottenere la sentenza, che stabilisce di fronte a tutti la legittimità dell'acquisto. L'utilità finale della domanda diretta ad accertare la legittimità del titolo dell'acquisto sussiste per lo Stato, come per ogni soggetto di diritti, poichè rende sicura la proprietà contro ogni pretesa od attacco. L'azione dello Stato non può essere quindi esclusa dalla tutela giurisdizionale soltanto perchè, dopo la perdita della nave, si riduce al semplice accertamento del suo diritto di proprietà. Anche le azioni di semplice accertamento sono ammesse ormai dalla concorde dottrina, e trovano salda base nell'interesse di porre sotto la garanzia della legge il bene conseguito. Tale interesse, non eventuale, ma attuale, offre il criterio distintivo tra azione di accertamento e azione di jattanza od anche azione *ad provocandum* e non viene quindi meno, soltanto perchè l'azione possa essere stata proposta anche come sicuro mezzo di difesa preventiva contro una possibile azione di danno per illegittimità della cattura, non ancora proposta. Quest'utilità la cui sussistenza non si può del resto negare di fronte alle riserve esplicite formulate dalla difesa del pro-

prietario della nave, potrà essere stata tenuta presente nel proporre l'azione, ma rimane sempre secondaria e semplice conseguenza del raggiungimento dell'altra più generale ed ultima, data dall'accertamento del diritto, per effetto della autorità universale propria del giudicato, che dichiara legittima la preda.

Pertanto l'azione per la legittimità della cattura poteva essere proposta dopo il perimento della nave.

Nè la sua proposizione poteva trovare ostacolo nella natura dell'atto compiuto, che è veramente di cattura, e non di sequestro, come si sostiene con la seconda eccezione. Certamente nell'intimazione del 20 novembre 1915 si parla di sequestro, e non si citano gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale del 4 luglio 1915, n. 1000, che non sono neppure citati nel successivo verbale del 24 novembre 1915, nel quale si dichiara ancora di portare sotto sequestro la nave. È pur vero che, secondo la terminologia adottata dal Codice della marina mercantile e dagli ultimi decreti Luogotenenziali sul diritto marittimo di guerra, il sequestro si distingue dalla cattura. Anzi nella nostra legislazione il sequestro sta ad indicare propriamente soltanto il provvedimento, in virtù del quale le navi nemiche, esistenti nei porti dello Stato all'atto della dichiarazione di guerra, sono trattenute per sottrarle alla disponibilità del nemico fino a termine delle ostilità (articoli 243, 244 Codice mercantile, art. 1 decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 840); mentre la cattura è l'atto col quale l'autorità navale belligerante prende possesso di una nave nemica o neutrale che, per aver violato le norme del diritto di guerra, sia soggetta a confisca (art. 317 Codice marina mercantile, art. 11 R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1145, art. 15 decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1115, articolo 4 decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000). Ma la distinzione non venne sempre posta in termini così precisi, che porterebbero del resto ad escludere la possibilità di un sequestro su nave neutrale, poichè anzi si presentò sempre molto incerta così nella nostra legislazione positiva, come sopra tutto nelle convenzioni internazionali e nella pratica. Nelle norme di diritto internazionale marittimo pubblicate in Italia nel 1908 il sequestro viene infatti considerato, in conformità del resto alla terminologia adottata presso altre Nazioni, come una formalità procedurale precedente ogni atto di cattura (§ 5 dell'appendice) ed anzi confuso con la cattura (n. 147). Sequestro e cattura vengono considerati poi come sinonimi in vari articoli della dichiarazione di Londra, e così agli articoli 14, 17, 19, 20, 37, 49, 64, si parla di sequestro, volendo accennare ad atti di vera cattura, mentre quest'ultimo termine proprio trovasi usato negli articoli 48, 52, 60. In realtà le stesse lunghe discussioni svoltesi durante la conferenza non approdarono ad una sicura distinzione, poichè, come attesta il Rénault, si stabilì soltanto che la parola sequestro si usa anche nel caso in cui non esista l'intenzione di catturare la nave.

Tali discussioni, come l'incertezza del linguaggio delle leggi e della stessa giurisprudenza dei tribunali delle prede, sono del resto indice di una confusione, che appare anche nella pratica. Nel caso attuale, lo stesso comandante di porto, che usava la parola sequestro, dichiarava poi con sua nota 20 dicembre 1915 al Ministero della marina di aver voluto parlare di cattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000.

D'altronde il provvedimento di sequestro, sia nel senso tecnico preciso adottato dalla nostra più recente legislazione di guerra, sia anche nel più largo senso di provvedimento conservativo, preso per il semplice accertamento della natura del carico o per giungere poi alla cattura, non si adatta l'apprensione della nave compiuta per aver violato le disposizioni impartite dal comandante della forza navale nella zona di blocco.

Secondo le norme relative al blocco dell'Adriatico, stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, delle quali i comandanti le navi ammesse nella zona di blocco non possono certamente allegare l'ignoranza, questa apprensione viene definita cattura e dà luogo alla confisca. I motivi che indussero il comandante la forza navale bloccante ad emanare le disposizioni, non possono alterarne la natura e farne venir meno gli effetti previsti dalla legge. La successiva utilizzazione della nave sta infine a confermare che si volle operare una cattura, poichè il belligerante, conscio della legittimità dell'atto, considerò come già passata in sue mani la proprietà, e quindi il diritto di disporre della nave.

Infine non ha maggior fondamento la terza eccezione preliminare, colla quale si deduce l'inammissibilità dell'azione per inosservanza dell'art. 51 della Dichiarazione di Londra. Quest'articolo contempla infatti l'ipotesi diversa della distruzione della nave neutrale catturata, compiuta volontariamente dal belligerante, e subordina in questo caso l'ammissione della domanda di legittimità della preda alla prova dello stato di necessità, mentre il piroscafo in questione non venne distrutto dal catturante, ma per effetto di azione bellica compiuta dal nemico dopo la cattura. Sulla legittimità dell'uso non si solleva poi specifica contestazione, e non si può sollevare, specialmente quando si ritenga la legittimità della cattura, dalla quale deriva, come si osservò, il diritto più ampio di disporre della nave fin dal momento in cui venne operata.

La istanza per legittimità della cattura nel caso attuale è poi fondata sopra elementi di fatto non contestati. Non si nega, e risulta d'altronde dagli atti che il piroscafo fu ammesso all'entrata nella zona bloccata dell'Adriatico unicamente perchè potesse portare a destinazione un carico di viveri per il Montenegro.

Questo scopo doveva necessariamente essere raggiunto rispettando la esistenza del regime di blocco, cui è sottoposto l'Adriatico, ed i larghissimi poteri accordati per il loro raggiungimento all'autorità marittima del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000. Queste condizioni del piroscafo spiegano la lunga sosta a Gallipoli, l'approdo successivo a Valona, porto diverso da quello fissato nel contratto di noleggio, ed infine l'intimazione fatta il 20 novembre dal capitano di porto di Valona in nome delle superiori autorità navali. Trattasi cioè sempre di speciali disposizioni, che l'autorità marittima impartiva nella zona di blocco per la navigazione del piroscafo, valendosi dell'espresso ed amplissimo potere accordatole dall'art. 3 del detto decreto Luogotenenziale. Si restringe arbitrariamente l'ampia portata di questo articolo allorquando si afferma che le « altre disposizioni che le autorità marittime crederanno impartire ciascuna volta alle navi ammesse all'entrata ed all'uscita dell'Adriatico » debbano essere della stessa natura di quelle richiamate nello stesso articolo e stabilite dal precedente decreto 13 luglio 1915, n. 899 per la navigazione delle navi mercantile tutte nell'Adriatico. Anzi, appunto l'aver aggiunto a queste norme generali la facoltà di impartirne altre, speciali per ogni caso, e non indicate quindi preventivamente, ma lasciate al completo criterio discretivo dell'autorità marittima, prova come l'oggetto di queste disposizioni possa essere diverso, pur essendo sempre relativo alla navigazione. L'ordine poi era di partire e di navigare verso un determinato porto dell'Adriatico, quello precisamente che esauriva lo scopo del viaggio. Aveva quindi per oggetto esclusivo la navigazione, e non si può affermare che riflettesse il carico, soltanto perchè l'ordine di navigare verso quel porto raggiungeva anche lo scopo di trasportare ivi il carico, giacchè, se così si dovesse intendere, ogni disposizione relativa a navi mercantili si risolverebbe sempre in disposizione per il carico.

Dalla stessa natura della disposizione derivava anche come logica conseguenza l'applicabilità della comminatoria stabilita per la inosservanza, e cioè la cattura e confisca per violazione di blocco. Le norme che regolano il blocco dell'Adriatico, si presumono note a tutte le navi ammesse alla navigazione di quel mare, e non occorre quindi, per applicare le comminatorie, che queste siano di volta in volta rammentate ai capitani.

Pertanto l'intimazione del 20 novembre non perde la sua efficacia soltanto perchè in essa si parla di sequestro e non di cattura, e perchè non si richiamano gli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale, la cui ignoranza non può essere addotta a sua scusa dal capitano, chè d'altronde ben comprese la portata dell'ordine, poichè telegrafò subito al suo armatore che l'autorità militare marittima aveva ordinato il sequestro del piroscafo, se non fosse partito entro quattro giorni.

Nè basta per giustificare l'inosservanza dell'intimazione, la mancanza di risposta a questo telegramma, mai giunto a destinazione. I rapporti tra capitano ed armatore rimangono completamente indifferenti per il regime di blocco, che si svolge in confronto del capitano, il quale, qualunque sia l'ordine ricevuto dal suo armatore, deve sottostare alle norme imposte da quel regime e soffrire in caso di inosservanza, che siano applicate le relative sanzioni.

Infine non potrebbero, se anche fossero fondati, portare a ritenere illegittima la cattura, i dedotti vizi di eccesso di potere e di manifesta ingiustizia, dai quali sarebbe affetta l'intimazione, secondo la tesi della difesa dell'armatore. Di fronte ad atti dell'autorità militare, compiuti nell'esercizio del potere conferitole per la condotta delle operazioni di guerra, ogni controllo sui motivi che indussero l'autorità stessa ad usarne, esorbiterebbe dalla competenza di questa Commissione, chiamata a giudicare soltanto sulla legittimità della cattura, che devesi affermare sempre quando esista, come nel caso attuale, una disposizione per la navigazione, emanata dall'autorità militare marittima in virtù dei poteri conferitile dalla legge, ed esista pure la contravvenzione all'ordine così legittimamente emanato.

Stabilire anche per quali ragioni sia stata data la disposizione, e se le ragioni stesse siano tali da costituire uno sviamento, od anche un uso ingiusto del potere accordato all'autorità, significherebbe ammettere un sindacato di legittimità, quale soltanto eccezionalmente e per ragioni storiche ben note, viene esercitato da una speciale giurisdizione amministrativa, e che si risolverebbe in questo caso nel sostituire il giudizio del magistrato al potere discrezionale amplissimo dell'autorità militare. Quest'ultimo soltanto poteva conoscere, ed ha del resto indicato, le gravi ragioni d'ordine militare che rendevano pericolosa per l'andamento delle operazioni l'ulteriore permanenza del piroscafo a Valona, ed è pur possibile che tali ragioni non permettessero di fare uscire in quel momento la nave dall'Adriatico, così che si dovesse necessariamente imporle di navigare in direzione opposta.

D'altra parte, anche se si potesse prescindere da queste pur decisive considerazioni, l'autorità marittima che aveva rilasciato il salvacondotto per uno scopo determinato, e cioè il rifornimento dei viveri al Montenegro, aveva diritto di esigere che lo scopo venisse raggiunto, quando ogni pretesto dipendente da contestazioni coi noleggiatori era venuto a mancare per avere il rappresentante del Montenegro dichiarato di accettare in proposito le decisioni delle autorità competenti greche, e per avere il ministro di Grecia telegrafato in conseguenza al capitano di recarsi nel porto che gli sarebbe stato indicato dalle autorità italiane. Per le norme regolatrici del blocco dell'Adriatico, nella zona bloccata non si possono considerare lecite se non le navigazioni e le soste, giustificate dalle ragioni, che indussero l'autorità bloccante a concedere l'ingresso. Ogni altra navigazione od ogni altra sosta costituisce perciò infrazione del blocco e devesi considerare vietata. D'altronde nel caso speciale il capitano non chiese di essere autorizzato al ritorno nei quattro giorni decorsi tra l'intimazione e la cattura. Infine non si può ritenere illegittima la cattura perchè nell'intimazione venne cambiato il porto di destinazione stabilito nel contratto di noleggio. Prescindendo dall'ordine del ministro di Grecia di accettare il cambiamento, trattasi sempre di una disposizione emanata dall'autorità marittima nell'esercizio del suo potere sulla navigazione nella zona bloccata; di un ordine quindi, che rimane legittimo, se anche violasse i rapporti contrattuali intercedenti tra il capitano ed i suoi noleggiatori.

Debbonsi pertanto accogliere le istanze del commissario del Governo.

Quanto alle spese del giudizio non è il caso di emettere alcun provvedimento, mancando in proposito una espressa istanza del commissario del Governo.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione:

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, 22 del regolamento interno della Commissione;

Dichiara legittima la cattura del piroscafo ellenico *Anthippi*, e ne pronuncia la confisca a favore dello Stato italiano per il tempo precedente all'affondamento.

Nulla per le spese.

Così deciso dalla Commissione delle prede, in Camera di consiglio, nella sua sede in Roma, via Zanardelli, n. 7, nei giorni 19 marzo e 2 maggio 1917.

La Terza — Barbavara — Berio — Mazzinghi — Biscaro — Dari — Formica — Marcelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico, delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Rende noto

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze (supplementi nn. 2 e 3, alla puntata n. 7 del 1° marzo 1917), sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalle Direzioni generali del demanio e delle tasse sugli affari.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 maggio 1917, in Castel di Tora, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevuta.

(1ª pubblicazione).

Il signor Iona Ruggero ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1541 ordinale, n. 3911 di protocollo e n. 20420 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova in data 19 dicembre 1907, in seguito alla presentazione di un certificato di nuda proprietà della rendita di L. 15 cons. 5 0[0,

Roma, 30 maggio 1917.

(1ª pubblicazione).

Il signor Congestri Giuseppe fu Ignazio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 564 mod. I, C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, filiale di Catanzaro, in data 21 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 4 cartelle della rendita complessiva di L. 56 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 31 maggio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Iona Ruggero e Congestri Giuseppe fu Ignazio i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 43).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
590557	3.50 %	356439	70 —	Vincolata d'usufrutto vitalizio a Persico *Luigia-Maria* fu Pietro, nubile, domiciliata a Napoli	Vincolata d'usufrutto vitalizio a Persico *Maria-Luigia* fuigia fu Pietro, nubile, domiciliata a Napoli
590558	»	356440	70 —	Vincolata d'usufrutto vitalizio a Persico *Luigia-Maria* fu Pietro, nubile, domiciliata a Napoli	Vincolata d'usufrutto vitalizio a Persico *Maria-Luigia* fu Pietro, nubile, domiciliata a Napoli
577818	»	650885	210 —	Licata Biagio di *Antonino*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo	Licata Biagio di *Antonio*, minore, ecc., come contro
594214	»	644810	280 —	Reyneri *Beatrice* di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Mondovì	Reyneri *Virginia* di Emilio, minore, ecc., come contro
»	»	693970	178 50	Reyneri *Beatrice* di Emilio, nubile, domic. in Mondovì	Reyneri *Virginia* di Emilio, nubile, ecc., come contro
588312	»	583414	525 —	Terracini *Lina* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Paolina Diena, ved. di Terracini Salvatore, domic. in Torino	Terracini *Tesaura-Consolina* fu Salvatore, minore, ecc., come contro
579304	5 % P. N.	17236	100 — 2000 —	Colombini Armando fu Armando, domiciliato a Vignola (Modena)	Colombini Armando fu Armando, *minore, sotto la patria potestà della madre Selmi Attilia di Angelo, vedova Colombini*, ecc.
571604	3.50 %	638549	14 —	Perlingieri *Assunta* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Cervino Rosa di Francesco, vedova di Perlingieri Raffaele, dom. in Casalbuono	Perlingieri *Maria* fu Raffaele, minore, ecc., come contro
»	»	646035	56 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
591689	»	716870	24 50	Fontana Federico di *Alfredo*, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da questo ultimo, dom. in Genova, con usufrutto a Fontana *Alfredo* di Federico, dom. in Genova	Fontana Federico di *Antonio-Alfredo*, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. in Genova, con usufrutto a Fontana *Antonio-Alfredo*, dom. in Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto **19 febbraio 1911, n. 298**

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno **state notificate opposizioni** a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 maggio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 giugno 1917, in L 134,00.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del **Codice di commercio accertato il giorno** 1° giugno 1917, **da valere per il giorno 2 giugno 1917**:

Franchi	123 36 1/2	Dollari	7 04
Lire sterline	33 54 1/2	Pesos carta	3 06 1/2
Franchi svizzeri	139 90	Lire oro	134 00

MINISTERO
dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 1 giugno 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	81 48 3/4
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 60
Rendita 3,00 % lordo	53 50

REDIMIBILI.

Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:

al 1° ottobre 1917	99 70
al 1° aprile 1918	99 35
al 1° ottobre 1918	98 69
al 1° aprile 1919	98 12
al 1° ottobre 1919	97 65
al 1° ottobre 1920	96 25
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 31
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 31
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	91 94
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	300 75
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	428 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	443 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	326 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	327 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	426 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 49
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434 90
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	479 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	494 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	456 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	497 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	462 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *1° giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 738).

Notevole attività delle artiglierie nel settore settentrionale del Carso e sul tratto di fronte da Gorizia a Plava.

Nella zona del Vodice, la notte sul 31, l'avversario, ammassate numerose truppe, lanciò un violento attacco contro le nostre posizioni sulle alture di quote 592 e 652. L'assalto, preparato da intenso fuoco di artiglieria e condotto con ostinazione ed impeto, fallì completamente per la salda resistenza delle nostre truppe e gli aggiustati tiri delle nostre batterie, che dispersero le dense masse di rincalzo. Il nemico subì perdite gravissime e lasciò nelle nostre mani 83 prigionieri, dei quali tre ufficiali.

Piccoli scontri a noi favorevoli tra nostri riparti avanzati e pattuglie nemiche in ricognizione si ebbero alla testa del torrente Dogna e nella Valle della Posina.

Nella passata notte velivoli nemici compirono una incursione su Udine e Cervignano, gettando bombe incendiarie: il fuoco delle nostre batterie contro aerei li costrinse a desistere dall'impresa. Sono segnalati lievissimi danni materiali ed un ferito nella popolazione civile. Subito dopo, nostri aviatori, levatisi a volo, bombardarono con successo gli impianti militari di Barcola, a nord di Trieste, ritornando incolumi ai propri campi.

Cadorna.

ROMA, 1. — Il 26 maggio il sommergibile francese *Circe* ha silurato ed affondato davanti a Cattaro un grande sommergibile nemico che usciva dal porto scortato da una torpediniera. Benchè fatto segno ad attacchi da parte di velivoli nemici, il sommergibile è rientrato regolarmente alla propria base.

Nella notte scorsa in seguito ad una incursione effettuata da aerei nemici sulle retrovie dell'esercito, le nostre squadriglie di idrovolanti dell'Alto Adriatico si sollevarono immediatamente per eseguire dalle 21 alle 23 il bombardamento dei cantieri del Lloyd e di Opcina.

I nostri velivoli bersagliarono altresì una squadriglia di cacciatorpediniere nemica che trovò scampo dirigendo a tutta forza e lungo costa verso Trieste.

Tutti i nostri apparecchi sono rientrati regolarmente alle basi.

Settori esteri.

La situazione politica russa migliora sensibilmente di giorno in giorno. Secondo un telegramma da Pietrogrado, il Congresso generale degli ufficiali delegati del fronte si è dichiarato decisamente favorevole al proseguimento della guerra sino alla vittoria.

Le mene degl'Imperi centrali, per concludere la pace con l'aiuto del partito socialista, hanno dato ieri l'opportunità al presidente del Consiglio francese, Ribot, di fare alla Camera un importante discorso sull'argomento. Ribot, fra un silenzio impressionante, ha annunziato che accorderà i passaporti ai socialisti diretti a Pietrogrado, soltanto quando la Conferenza di Stoccolma sarà stata eliminata; quando, passando da Stoccolma, i francesi non rischieranno d'incontrarsi, loro malgrado, con agenti nemici. Nessun partito può avere la pretesa di sostituirsi al Governo: la pace non può uscire che dalla vittoria!

La situazione militare, all'opposto, non ha subito sensibili modificazioni in queste ultime ventiquattr'ore.

La lotta in Piccardia e in Champagne continua accanitissima, ma senza risultati risolutivi, quantunque tanto gl'inglesi, quanto i francesi, ascrivano ogni giorno piccoli guadagni territoriali. Lo stesso può dirsi degli altri settori, ove l'attività dei belligeranti si manifesta principalmente con bombardamenti e scontri di avamposti.

Particolarità maggiori sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Durante la notte l'artiglieria nemica, controbattuta dalla nostra, ha bombardato abbastanza violentemente le prime linee della regione a nord del mulino di Laffaux, dell'altipiano di Californie e del bosco di Chevreux. Vari colpi di mano tedeschi ad ovest di Cerny e a sud di Loivre sono falliti sotto i nostri fuochi. Un tentativo d'attacco sulle nostre posizioni del Casquet è costato perdite agli assalitori senza alcun risultato. Il nemico ha lasciato nelle nostre mani una ventina di prigionieri. Da parte nostra abbiamo occupato un posto nemico a sud di Chevreux ed abbiamo fatto prigionieri. Niente da segnalare sul resto del fronte. Nel periodo dal 17 al 31 maggio trentadue aeroplani tedeschi sono stati completamente distrutti sul fronte francese dopo combattimenti aerei. Altri cinquantasette, gravemente colpiti, si schiacciarono probabilmente al suolo nelle loro linee.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: A nord del molino di Laffaux un attacco tedesco sferrato stamane dopo vivo bombardamento, ha potuto prender piede in alcuni punti di una nostra trincea avanzata. Con riusciti contrattacchi effettuati nel pomeriggio il nemico è stato ricacciato dalla maggior parte degli elementi che aveva occupato. La lotta di artiglieria prosegue abbastanza violenta in tutta la regione. Parecchi tentativi contro le nostre posizioni alla quota 304 sono stati respinti dal nostro

fuoco. Il nemico non si è procurato che sensibili perdite senza raggiungere alcun risultato.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

Oggi due velivoli tedeschi sono stati abbattuti dal tiro dei nostri cannoni speciali e sono caduti nelle loro linee.

LONDRA, 1. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: Le nostre truppe hanno effettuato una piccola avanzata, durante la notte, ad ovest di Cherisy. Scontri tra pattuglie, a noi favorevoli, sono avvenuti nella scorsa notte nei dintorni di Gouzeaucourt. Abbiamo fatto incursioni a nord-est di Loos e presso il bosco di Ploegsteert.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Nel mese di maggio durante le operazioni nei luoghi in cui si svolgevano le battaglie, durante le incursioni e così pure durante colpi di mano contro altre parti del fronte, abbiamo fatto 3412 prigionieri, fra cui 68 ufficiali, abbiamo preso un cannone da campagna, ottanta mitragliatrici e ventuno mortai da trincea.

Stamane di buon'ora a nord-ovest di Boursies, sulla strada Bapaume-Cambrai, abbiamo respinto una incursione di un distaccamento tedesco. A sud di Ypres siamo penetrati in una posizione nemica ed abbiamo gettato granate con successo in un certo numero di ricoveri occupati.

Durante la giornata le artiglierie da ambe le parti hanno manifestato una grande attività nella regione a sud-est di Epehy, sulle due rive della Scarpe e nel settore di Ypres.

Nella notte dal 30 al 31 i nostri aviatori effettuarono incursioni a grandi distanze durante le quali gettarono con buon risultato bombe sulle stazioni ferroviarie e sui depositi di munizioni. Ieri i nostri velivoli abbatterono due aeroplani tedeschi e ne costrinsero un altro ad atterrare sbandato. Tutti i nostri velivoli sono tornati incolumi.

LONDRA, 1. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: Varie incursioni aeree furono effettuate nella notte del 31 maggio da nostre squadriglie di Dunkerque su Ostenda, Zeebrugge, Bruges. Numerose tonnellate di proiettili furono lanciate con buoni risultati. Tutti i nostri apparecchi sono rientrati incolumi.

PARIGI, 2. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'oriente, in data di ieri, dice: Si segnalano un'incursione inglese nella regione di Karaotoli e combattimenti di avamposti verso Ljumnica. Grande attività aerea. Una squadriglia di velivoli nemici gettò bombe su Florina e Bukovo. Un aeroplano britannico bombardò con successo il campo nemico di Bogdauci.

La Missione italiana al Senato degli Stati Uniti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 31 maggio. — Il Principe di Udine e i membri della Missione italiana, si sono recati in varie automobili al Campidoglio sede del Senato americano, poco prima di mezzodì.

Il corteo è stato accolto con fragorosi applausi dalla folla, che gremiva la scalinata del maestoso edificio, ed ha proceduto poi verso il vestibolo, ove i personaggi italiani sono stati ricevuti dai delegati dell'ufficio di presidenza del Senato, mentre nella storica aula il presidente, Mitchel, che è anche vice presidente della Confederazione, preannunciava, tra il generale entusiasmo, l'imminente arrivo del Principe e della Missione.

Quando alle 12 precise Sua Altezza Reale e i membri della Missione, scortati dai funzionari italiani e americani addetti al seguito, entrarono nell'aula, questa presentava un magnifico colpo d'occhio.

I senatori e il pubblico che gremiva le tribune sorsero in piedi plaudendo, mentre il presidente, Marschall, invitava il Principe di Udine a sedere alla sua destra e il ministro Arlotta alla sua sinistra.

Il presidente del Senato, Marschall, rivolse un caloroso ed entusiastico saluto alla Missione italiana, ricordando i fasti principali della storia d'Italia. Oggi - egli soggiunse - vediamo l'aquila del Senato e del popolo romano che visita l'aquila del Senato e del popolo americano. Roma combatte per abbattere il militarismo (applausi fragorosi). Quando studiavo con passione la storia del grande popolo qui rappresentato, lessi che un senatore romano concludeva ogni suo discorso con la frase: « Coeterum censeo Carthaginem esse delendam ». La storia si ripete oggi poichè il popolo della città dei Sette Colli sul biondo Tevere ha proclamato che pel proprio bene e per il bene dell'umanità, la stirpe d'Asburgo deve essere distrutta. (Lunghi, fragorosi applausi).

Ho il grande onore - concluse Marschall - di presentarvi, Signori, S. A. R. il Principe di Udine.

Il Principe di Udine, prendendo la parola, pronunziò il seguente discorso:

« *Signor presidente, signori senatori!*

Grande io considero l'onore, che voi fate alla Missione di S. M. il Re d'Italia, accogliendola nel vostro Congresso; grandissimi per me l'onore e la soddisfazione di rivolgere il saluto del mio paese o parlare in questa assemblea gloriosa, che mai dimenticò le nobili tradizioni della democrazia e i principî di libertà nel cui nome sorse.

Vi sono popoli che, in queste ore di pericolo, in cui l'assolutismo militare è una minaccia per tutti, hanno dimenticato antiche e recenti rivalità e si sono uniti nel comune pericolo per la comune salute. Noi siamo in una condizione più fortunata. Fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia non vi è stata mai causa alcuna di conflitto. Così nella vostra e nella nostra storia non vi è alcuna pagina che occorra in quest'ora di unione dimenticare. La nostra unione presente non è l'oblio di alcuna guerra, di alcuna rivalità, di alcun contrasto.

Se nulla unisce più gli uomini che lottare per lo stesso ideale e affrontare le sofferenze e i pericoli di una grande guerra per la causa della giustizia e dell'umanità, noi dobbiamo constatare che questo nuovo e più grande vincolo è per noi un legame maggiore di simpatia e solidarietà che si aggiunge a quelli che avevamo. Questa condizione di lunga amicizia senza contrasti, di una unione senza diffidenze, di un avvenire senza nubi, è anche resa migliore dal fatto che noi siamo in guerra, voi e noi, non perchè un pericolo imminente ci abbia minacciato, ma per gli stessi ideali di umanità e di giustizia.

Sono quasi tre anni che l'Europa è stata senza giustificato motivo, e forse anche senza alcun motivo, fuori della volontà di un piccolo gruppo di una oligarchia militare, gittata nel più grande conflitto che la storia umana ricordi. La lotta è stata trascinata anche fuori d'Europa e ora tanta parte dell'umanità è nelle angoscie di una guerra che non voleva e cui non credeva.

Tante ricchezze, frutto di un lungo lavoro e di lunghe sofferenze, sono state distrutte; tante nobili vite, cui si aprivano le speranze dell'avvenire, sono state innanzi tempo recise. Noi non possiamo pensare a questo spettacolo di distruzione senza dolore.

Pure una più intima angoscia turba le nostre anime. Più che le ricchezze distrutte, più che le giovani vite recise nel fiore degli anni, ciò che nei nostri spiriti ha prodotto il più grande dolore è stato di vedere che popoli colti ed intelligenti, che erano ancora ieri in comunione di vita e di spirito con noi tutti, hanno negato quei principî di umanità e di giustizia che erano stati il frutto di un lento lavoro dei secoli, una conquista penosa e grande della civiltà. Piccole nazioni, che non avevano alcuna colpa, che nel loro breve territorio racchiudevano capilavori d'arte, tesori di industria, sono state sacrificate barbaramente. La servitù personale dei paesi conquistati è ritornata come nei peggiori tempi delle invasioni medioevali.

Voi sapete quali metodi sono stati introdotti nella guerra dei sottomarini e come non si è rispettato nulla, nè le navi neutrali, nè le navi della Croce rossa, nè i viaggiatori innocui, e nemmeno le donne e i bambini, che pure, in tempi ritenuti barbari, ebbero incolumità e difesa. Nel campo nemico la scienza ha forse preteso di giustificare tutte queste cose. Potrà mai l'umana coscienza giustificarle?

Voi avete fatto le vostre guerre per l'indipendenza e per la li-

bertà. I vostri generosi eroi sono stati George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, eroi umani, fari luminosi del pensiero, che considerarono con nobile bontà anche gli avversari. Noi abbiamo, dopo tanta violenza di genti straniere, conquistato la libertà e l'indipendenza. I nostri eroi, che, intorno a Vittorio Emanuele II, hanno dato all'Italia l'unità e la libertà sono stati Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini, cavalieri dell'ideale, uomini dell'umanità, più che del loro paese, glorie purissime della democrazia del mondo.

Nelle vostre e nelle nostre guerre una luce ideale ci ha guidato e i nostri sforzi erano tutti diretti ad un fine nobilissimo. Ma coloro che hanno diffuso tanto dolore quali fini ideali si proponevano, fuori che il dominio della forza e il trionfo della violenza?

Noi eravamo, signori, da quasi tre anni in questa immensa lotta, che mai ebbe eguale, e guardavamo con occhio ansioso verso il vostro libero grande paese. Noi sapevamo che la guerra europea aveva accresciuto i vostri traffici e dato nuovo vigore alle vostre industrie. Molti hanno temuto che, divisi dall'Oceano, il grande grido di dolore del Belgio oppresso vi giungesse solo fiocamente; molti hanno temuto che, assorbiti dall'attività dell'industria e del lavoro, voi vi disinteressaste della nostra lotta e del nostro dolore. Noi però vi guardavamo con fidente simpatia.

Noi sentivamo che il grande paese della libertà, la nobile democrazia che ospitò tutti i popoli europei, senza distinzione di razza, di religione e di lingua, e a tutti accordò la protezione delle stesse leggi giuste ed umane, non poteva rimanere indifferente. Pure attendevamo il vostro giudizio con ansia, e la santità della nostra causa ci pareva che avesse bisogno del riconoscimento da parte di chi poteva di lontano essere giudice più sereno. Voi avete aspettato per intervenire che la violenza e l'offesa e il delitto fossero più manifesti.

Quando la vostra bandiera, di cui le stelle crescenti indicano la crescente prosperità e i trionfi del lavoro americano, la vostra bandiera, sempre universalmente rispettata è stata offesa, voi non avete più esitato. La vostra grande voce è giunta sino a noi come una parola di promessa e di fede. Il vostro popolo ha colonizzato immense terre, ha creato industrie potenti, ha stabilito traffici sempre crescenti nelle scienze e nel lavoro, voi portate l'entusiasmo della giovinezza nazionale. I nostri nemici sanno che nella guerra che insanguina l'Europa e intristisce la terra voi metterete un contributo enorme di uomini, di ricchezze e di forze.

Di questa adesione nobilissima fatta senza scopi di conquista e senza preoccupazione di beni materiali, noi vi saremo sempre grati. Ma, o signori, voi ci avete portato, voi ci portate oggi un bene assai più grande che aiuti di uomini, di ricchezze, di alimenti: voi ci portate il sacro riconoscimento del nostro diritto, la fiducia morale, la convinzione, anzi la fede, che la nostra causa è santa, che le democrazie libere, e anche la più grande tra esse, hanno i nostri sentimenti, la nostra anima, le nostre speranze.

Quale bene incomparabile sia questo sentimento, io non devo dire a voi, uomini forti, che non avete esitato ad entrare nel turbine della guerra, preferire la via dolorosa del dovere al quietismo rassegnato e indifferente. Quando il Messaggio del vostro presidente, che, come ha detto il nostro Sovrano, ricorda per la nobiltà del pensiero e la dignità della forma, le manifestazioni più nobili di Roma antica immortale, ha determinato gli scopi della guerra e precisati i fini dell'azione degli Stati Uniti d'America, è passato un fremito di entusiasmo e di fede.

I nostri soldati ai piedi delle Alpi nevose, nelle atrocità delle trincee sotterranee; i nostri marinai naviganti tra le insidie dei sottomarini; le popolazioni di Francia e del Belgio sottomesse al più crudele servaggio, non hanno potuto leggerlo senza emozione profonda. Proclamando che il diritto è al disopra della pace; che i Governi autocratici appoggiati sulla forza delle armi sono una minaccia alla civiltà; affermando la necessità di garantire la sicurezza delle democrazie del mondo; proclamando i diritti delle piccole nazioni a vivere e a prosperare, l'America, ora, o Signori, per mezzo del suo presidente, ha acquistato un titolo di benemerenza che la storia non dimenticherà mai. Voi avete deciso di partecipare alla guerra non per subito impulso, ma dopo averne veduta tutta la estensione e misurato tutto l'orrore. E potendo scegliere liberamente tra il quietismo di una pace rassegnata al male e il dolore della partecipazione, che chiederà sacrifici di ricchezze e di vite, non avete esitato.

Tutte queste cose noi apprezziamo profondamente, e ogni vostro sforzo per abbreviare la guerra sarà benedetto da milioni di creature umane, vittime della più grande barbarie. L'aumento delle ricchezze materiali, le meraviglie dell'industria, i progressi della scienza a nulla valgono, se non hanno per fine l'elevazione morale degli uomini. Vi sono dolori che elevano l'uomo più che qualunque gioia, sacrifici che nobilitano più che qualunque successo. Noi dobbiamo con sacrificio nostro preparare un'umanità in cui la violenza collettiva non sia possibile e dove ciascun popolo possa svolgere liberamente la sua attività e realizzare quella giustizia sociale che è la mèta divina cui per diverse vie tendiamo. L'Italia, signori, è entrata in guerra con gli stessi scopi che voi avete. Il suo territorio non era invaso, i suoi malsicuri confini non erano stati violati.

Il nostro popolo ha inteso che il sacrificio dei popoli liberi preparava anche il nostro sacrificio e che noi non potevamo essere indifferenti senza negare l'origine della nostra esistenza. L'Italia ha provato più di tutti i popoli d'Europa l'orrore delle dominazioni straniere, il martirio delle invasioni predatrici. E però non dimenticherà mai i principî in nome dei quali sorse e che sono la sua forza e la sua difesa. L'Italia vuole avere la sicurezza dei suoi confini e delle sue coste e porsi al riparo di nuove aggressioni. L'Italia vuole sottrarre a lunghe persecuzioni e martirî i popoli di lingua e di razza italiana, perseguitati implacabilmente e da gran tempo e pur sempre fieri della loro italianità. Ma l'Italia non fu, non sarà mai elemento di discordie in Europa e, come volle con ogni sacrifizio la sua libera esistenza nazionale, contribuirà con tutte le forze alla libera esistenza e allo sviluppo delle altre nazioni.

Accrescendo l'insidia dei sottomarini e rendendo malsicura e pericolosa la navigazione, i nostri nemici che non hanno potuto, nonostante la loro meditata preparazione e la nostra impreparazione fatta di buona fede e di lealtà, battere i nostri soldati con la forza delle armi, sperano di vincere la guerra accrescendo la miseria e il disagio. Sperano che mancheranno gli alimenti alla nostra potente alleata la Gran Bretagna e mancheranno alla Francia gli alimenti e gli uomini e mancheranno soprattutto all'Italia gli alimenti, e, ciò che è più necessario, il carbone per le industrie, le ferrovie e la guerra. Il problema del naviglio è per noi tutti il maggiore problema della guerra. Con gli sforzi riuniti vinceremo tutte queste difficoltà, e ciò che non potè la forza delle armi occultamente preparate e improvvisamente adoperate, non potrà la forza delle insidie nella terra e sui mari.

Trionferemo di tutte queste difficoltà, se procederemo concordi nel nobile sforzo, uniti nel grande dovere che abbiamo oramai volontariamente assunto per una causa che supera tutti i materiali interessi e ha nel mondo una nobiltà quasi divina.

Portando al presidente Wilson il Messaggio del Re d'Italia, la Missione di cui io ho l'onore di essere capo, e ove sono rappresentati il Senato del Regno, la Camera dei deputati e i membri del Governo, desidero esprimere per mio mezzo la più viva simpatia ai rappresentanti del popolo americano.

Iddio proteggerà i nostri popoli. L'Italia, che ha dato al mondo tre civiltà, sente di essere degnamente a vostro fianco in quest'ora grande di dolore, ma anche grande di nobiltà morale. Verrà il giorno in cui saremo orgogliosi delle nostre sofferenze, in cui i nostri sacrifici saranno compensati.

Cerchiamo, Signori, che quel giorno sia vicino, che cessino le pene di tanti che soffrono e muoiono senza colpa. Affrettiamolo, o nobili rappresentanti del popolo americano, con ferma e sicura volontà di vincere, con solidarietà completa di ideali, di sacrifici e di opere ».

Ieri, 1° giugno, il Principe di Udine è intervenuto ad una riunione del Comitato di guerra al Ministero della marina. Tutti gli altri componenti la Missione italiana si sono recati al Ministero del tesoro, ove hanno avuto un lungo colloquio col segretario di Stato pel tesoro Mac Adoo. Erano pure presenti l'ambasciatore d'Italia conte Macchi di Cellere, il segretario della tesoreria Crosby, il segretario degli esteri Philips, ed il segretario dello *Shipping Board* Denman.

Per la nostra guerra

In occasione delle recenti vittorie italiane sulla fronte Giulia, il comandante in capo dell'esercito inglese, maresciallo Haig, inviò al generale Cadorna il seguente telegramma:

« Tutti i soldati che io comando, si uniscono a me per presentare le loro più cordiali felicitazioni per i magnifici successi riportati dalle coraggiose truppe italiane sul Carso il 23 corr., successi che non possono mancare di contribuire nel modo più efficace all'avanzata generale degli eserciti alleati su tutti i fronti. La concezione brillante dei piani, lo splendido successo con cui essi sono stati attuati, nonostante una viva resistenza, su uno dei più difficili terreni, hanno suscitato la nostra più viva ammirazione, e siamo fieri che le nostre batterie abbiano il privilegio di partecipare alla vostra vittoria. La loro presenza è un simbolo della determinazione unita dell'Italia, della Gran Bretagna e degli altri alleati, di spingere la guerra su tutti i fronti fino ad un esito vittorioso. Vi prego di trasmettere alle vostre valorose truppe il saluto di tutti i miei soldati e di accettare le mie felicitazioni per voi ed i miei voti migliori per la continuazione dei vostri successi ».

Il generale Cadorna rispose il 26 col seguente dispaccio:

« Per me stesso, ed a nome delle truppe combattenti, vi ringrazio per le felicitazioni in occasione della nostra vittoria. Sono lieto che in mezzo al tonare dell'artiglieria sul Carso il nemico abbia udito la voce poderosa dei cannoni britannici la quale è stata per esso un segno della indissolubile fratellanza d'armi delle nazioni alleate. L'Italia, ricordandosi della simpatia britannica, attestata fino da principio alla causa della indipendenza italiana, è lieta di vedere che oggi che essa dà la sua più grande battaglia per la realizzazione della sua unità e per la libertà di tutti i popoli, ha questa testimonianza di una cooperazione che è garanzia di vittoria ».

*** I successi italiani sulla fronte Giulia sono stati accolti con immensa gioia anche in Rumenia. Ministri e parlamentari si sono recati alla Legazione d'Italia, a Jassy, a porgere al ministro, barone Fasciotti, le loro felicitazioni.

CRONACA ITALIANA

S. E. Canepa. — Iermattina l'onorevole commissario generale dei consumi, visitati gli Enti granari di Milano, emise due decreti: con uno è delegata al Consorzio granario la facoltà di requisizione dei pastifici e ciò per assicurare il regolare approvvigionamento e la distribuzione delle paste alimentari ai prezzi stabiliti dal calmiere; con l'altro il Consorzio granario è incaricato di provvedere all'approvvigionamento dei paesi di campagna della provincia di Milano valendosi delle organizzazioni cooperative.

L'on. Canepa è ripartito alle ore 16 per Novara, dove tenne una importante seduta al Consorzio granario, con l'intervento dell'onorevole Falcioni, presidente del Consiglio provinciale, del comm. Calderini, presidente della Deputazione provinciale, del conte Bardesono, ispettore dei consumi e di varie notabilità della Provincia. Alle 21,20 l'on. Canepa riparti per Torino.

La commemorazione del 35° anniversario della morte di Garibaldi è stata quest'anno più che mai compiuta con intensità di reverenza e di plauso augurale dalla rappresentanza di Roma, interprete del sentimento universale d'Italia. Dalla torre capitolina, da quella delle Milizie e dal Palazzo senatorio sventolavano le bandiere nazionale e municipale a mezz'asta. Alle 11 nell'aula consigliare, presente una numerosa rappresentanza della Società dei reduci dalle patrie battaglie, con la bandiera sociale ed una corona d'alloro coi nastri dalla scritta: « A Garibaldi suo fondatore la Società dei reduci », il sindaco principe Colonna, con parecchi assessori e consiglieri, entrò nell'aula dove prestavano servizio d'onore i vigili in alta tenuta, le guardie municipali e numeroso pubblico.

Da due vigili venne appesa al busto dell'Eroe una splendida corona d'alloro legata con nastri dai colori municipali, mentre tutti reverenti salutavano inchinandosi. Il sindaco, fra profonda attenzione, rammentò la data ricorrente e, rievocando la radiosa figura dell'Eroe, accennò al glorioso nostro esercito che combatte per l'idealità garibaldina, rievocando a tratti vibrati la missione di civiltà che viene compiuta dalle armi nostre.

Cessata la viva emozione prodotta dalle semplici ma eloquenti parole del sindaco, fu dai vigili appesa al busto dell'Eroe la corona dei reduci, per i quali parlò nobilmente il cav. ing. Uffreduzzi.

Fondazione Carnegie. — Il Consiglio d'amministrazione di questa Fondazione, presieduta da S. E. Nelson Page, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, ha provveduto in questi giorni all'assegnazione di numerose ricompense per atti di eroismo compiuti in opere di pace.

Esso assegnò la medaglia d'oro alla memoria di Zampagni Quinto, quella d'argento a Radice Angelo, Longhini Giulio e alla memoria di Tarabella Sante, ed erogò la somma di L. 1500 per ricordare, nel cimitero di Rimini, l'eroismo di Deschmann Alfredo e Malatesta Goffredo, morti nella Marecchia.

Alle vedove degli eroi il Consiglio d'amministrazione della Fondazione predetta concesse inoltre assegni annui rinnovabili.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero dell'industria e lavoro, a Tokio, telegrafa in data 29 maggio: Mercato sete attivo, Shinshu 1 1[2 13[15 rialza a yen 1190. Lo svolgimento dei bozzoli è buono. I prezzi dei bozzoli sono in rialzo in relazione con la seta. I bozzoli si pagano L.it. 5,60 per kg. netto in media (razza giapponese bianca). I bozzoli gialli si pagano L.it. 5,80 per kg. netto in media. La nuova campagna bacologica si presenta normale.

Il corrispondente da New York informa: Buona domanda seta pronta. Affari consegna futura indecisi, causa situazione indecisa del disegno legge sull'aumento delle tariffe doganali. Quotazioni invariate. Cambio dollaro L. 7,02.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

RIO DE JANEIRO, 31. — Il Senato ha approvato con 47 voti contro 1 in prima ed in seconda lettura il progetto di legge approvato dalla Camera che autorizza la revoca della neutralità del Brasile nel conflitto fra gli Stati Uniti e Germania.

PARIGI, 1. — Si annunzia che la Repubblica di San Salvador ha dichiarato agli Stati Uniti che se è necessario un aiuto militare per la protezione degli interessi nord-americani nel territorio di San Salvador, è pronta a darlo.

PIETROGRADO, 1. — Si annuncia che il conflitto fra l'ammiraglio Koltchak, comandante la flotta del Mar Nero, e il Consiglio dei delegati operai e militari di Sebastopoli è stato risolto. Koltchak rimarrà al suo posto.

PIETROGRADO, 1. — Il principe Lvoff, ministro dell'interno, ha prescritto a tutti i commissari governativi nelle città e nelle Provincie di prendere energiche e urgenti misure per il rinvio dei disertori ai loro rispettivi reggimenti e nello stesso tempo di fare appello alle popolazioni invitandole a prestare il loro concorso nell'esecuzione di questo ordine.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.